



Regione Basilicata



Provincia di Potenza



Comune Castelgrande



Comune Muro Lucano



Comune San Fele



Comune Rapone

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN PARCO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE OPERE
CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI
Comune di Castelgrande, Muro Lucano, San Fele e Rapone (PZ)

**STUDIO di IMPATTO
AMBIENTALE**

**A.17 - SIA
Quadro Riferimento
Programmatico**

Proponente



Eolica Muro Lucano Srl
Via del Gallitello 89 - 1° Piano Galleria
85100 - Potenza (PZ)

Progettista

Ing. Rossi Francesco Maria



Ing. Quirino Vassalli



Formato

Scala

Scala stampa

Revisione	Descrizione	Data	Preparato	Controllato	Approvato
00	Prima emissione	05/10/2018	AS	AS/QV	FR/QV/AS

INDICE

1. DESCRIZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E NORME DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO DI INTERVENTO....	3
1.1. ANALISI DEL PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE BASILICATA (PIEAR).....	3
1.1.1. <i>Valorizzazione dell'energia eolica nella Regione Basilicata</i>	9
1.2. ANALISI DEL PIANO PAESISTICO REGIONALE DI AREA VASTA DELLA REGIONE BASILICATA.....	10
1.3. ZONE SISMICHE REGIONE BASILICATA	11
1.4. VINCOLO IDROGEOLOGICO – RD 3267/1923	13
1.5. ANALISI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).....	14
1.6. ANALISI DEI PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLE ACQUE (PRTA).....	14
1.7. PROGRAMMAZIONE ENERGETICA A LIVELLO PROVINCIALE.....	16
1.8. ANALISI DEL PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA (PSP).....	16
1.9. ANALISI DEL CODICE DELLA STRADA	20
1.10. ANALISI DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE (P.R.G.)	22
1.11. LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL' AMBIENTE ESTERNO D.P.C.M. DEL 01/03/1991	23
1.12. ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE PER I TRASPORTI	24
1.13. ANALISI DELLA NORMATIVA LOCALE DI ZONIZZAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICO	24
1.14. CODICE URBANISTICO (D. LGS 42/2004).....	26
1.15. DESCRIZIONE DELLE ZONE DEMANIALI CHE INTERESSANO I SITI D'INTERVENTO.....	27
2. CONCLUSIONI.....	28

1. DESCRIZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E NORME DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO DI INTERVENTO

1.1. Analisi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata (PIEAR)

Il processo di decentramento dallo Stato alle Regioni delle politiche e delle competenze in materia di energia ha notevolmente ampliato le competenze regionali in materia energetica, in particolare ha conferito agli organi regionali funzioni amministrative in merito allo sviluppo di impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e in materia di pianificazione energetica.

Nello specifico la Legge n. 10/1991 stabilisce, per le Regioni, l'obbligo di dotarsi di un proprio quadro normativo in materia di pianificazione energetica e di predisporre il cosiddetto *Piano Energetico Regionale (PER)* come strumento prioritario di pianificazione energetica al fine di adeguare le direttive regionali, in materia di energia, alle linee guida nazionali.

L'eterogeneità dei contesti regionali ha però comportato la necessità di concordare degli impegni unitari e delle linee guida comuni su alcune fondamentali esigenze, come la riduzione dell'inquinamento connesso alla produzione di energia e lo sviluppo di impianti da FER, al fine di rendere più efficace l'azione complessiva derivante da una sinergia condivisa; a tale scopo il 4 giugno 2001 le Regioni hanno sottoscritto il *Protocollo di Torino*, con il quale si sono impegnate a predisporre entro il 2002 i rispettivi Piani Energetici Regionali che privilegino le fonti rinnovabili e la razionalizzazione della produzione elettrica e dei consumi energetici. Seguendo le direttive di politica energetica nazionale, anche le Regioni si sono quindi mosse nella direzione del *riconoscimento dell'importanza strategica delle fonti rinnovabili quale strumento per favorire lo sviluppo sostenibile dei loro territori* e ciascuna di esse si è impegnata a perseguire pertanto *politiche atte a favorire la diffusione delle fonti più idonee ai rispettivi contesti*.

Con la Legge Regionale n. 9/2007 (Disposizioni in materia di energia), pubblicata sul bollettino ufficiale n. 20 del 27 aprile 2007, la Regione Basilicata si è dotata di una propria normativa regionale in materia di programmazione energetica.

Gli art. 1 e 2 della suddetta LR n. 9/2007 indicano il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale quale principale strumento di programmazione energetica regionale e ne definiscono le modalità di attuazione.

Nel proprio Piano Regionale Energetico, approvato con DCR del 13/01/2010 e pubblicato sul BUR n. 2 del 19 gennaio 2010, la Regione Basilicata, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale, definendo linee di indirizzo e coordinamento, criteri, parametri e limiti.

L'obiettivo principale del PIEAR della Basilicata è "consentire di accedere alla libera attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in condizioni di eguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità condizioni e termini per il suo esercizio".

Per questo l'obiettivo del PIEAR prevedeva di raggiungere l'autosufficienza elettrica della Regione con una strategia "a misura d'ambiente". Il Piano Energetico della Basilicata descrive gli orientamenti del sistema energetico regionale partendo dall'analisi dei dati del Bilancio Energetico.

Nel 2005 in Basilicata si sono consumati circa 2,8 TWh, l'equivalente di circa 240 ktep. La produzione interna alla Regione, pari a circa 1,6 TWh, copre circa il 57% del fabbisogno regionale. La quota restante di domanda di circa 1,2 TWh come si evince dalla tabella seguente, viene soddisfatta attraverso l'importazione da altre Regioni.

	[GWh]
Produzione da fonte idroelettrica	335
Produzione da fonte termoelettrica	1.207
Produzione lorda	1.542
Produzione netta	1.490
Saldo import	1.490
RICHIESTA	3.128
Deficit energetico regionale	47,6%

Bilancio elettrico Regionale Basilicata - Fonte: PIEAR Basilicata (anno di riferimento 2005)

Analizzando la situazione energetica nel periodo 2000÷2020, così come prevista dal PIEAR, risulta la tendenza regionale verso un *progressivo incremento nell'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per consentire l'autosufficienza elettrica della Regione e la riduzione delle emissioni di CO₂*.

Per raggiungere il pareggio del bilancio elettrico, mantenere fede agli impegni assunti a Kyoto e limitare la crescente dipendenza dalle fonti di importazione il PIEAR prevede un aumento della produzione elettrica con fonti rinnovabili, riponendo particolari aspettative sulla fonte eolica.

Nel Capitolo 1 dell'Appendice A *"Principi generali per la progettazione, la costruzione l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata, sono definite le procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici. Il PIEAR per gli impianti eolici definisce due famiglie:

- Impianti di grande generazione ($P > 1\text{MW}$)
- Impianti di piccola generazione ($P \leq 1\text{MW}$)

L'impianto eolico da realizzare è quindi, stante la sua potenza, classificabile come impianto di grande generazione. Tali impianti devono possedere requisiti minimi di carattere territoriale, anemologico, tecnico e di sicurezza.

Ai fini territoriali la Regione Basilicata ha suddiviso il territorio lucano in due macro aree:

- aree e siti non idonei;
- aree e siti idonei, suddivisi in:
 - Aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;
 - Aree permesse.

Le Aree e i siti non idonei, sono aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, la normativa impone il divieto assoluto di realizzare impianti eolici.

Le aree idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale, sono quelle aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (DOC, DOP, IGT, IGP). Di seguito in tabella si riporta l'elenco dei siti di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale.

CULTURE DI PREGIO	UBICAZIONI
DOC – Aglianico	Vulture; Terre Alta Val D'agri; Matera; Grotтино di Roccanova
DOP – Formaggi	Filiano, Silano
DOP – Olio Extravergine d'oliva	Potenza

DOP – Ortofrutticoli e cereali	Rotonda
IGP – Formaggi	Moliterno
IGP – Ortofrutticoli e cereali	Sarconi, Senise
IGP – Panetteria	Matera

Aree idonee, sono tutte quelle aree e siti che non ricadono nelle predette categorie.

A tal proposito la proponente, a seguito di uno studio accurato del quadro programmatico del territorio, ha previsto l'ubicazione dell'intero impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, all'interno delle Aree classificate Idonee ai sensi della LR 01/10 smi.

Al Paragrafo 1.2.1.3 dell'Appendice A del PIEAR vengono definiti i requisiti tecnici minimi, che l'impianto eolico di grande generazione deve soddisfare ai fini del proseguo dell'iter autorizzativo. I vincoli tecnici minimi, dettati dal paragrafo 1.2.1.3 del PIEAR, sono:

- velocità media annua del vento a 25 m dal suolo e non inferiore a 4 m/s;
- ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiore a 2.000 ore;
- densità volumetrica di energia annua unitaria non inferiore a 0,2 KWh/(anno·mc);
- Potenza massima di impianto pari a 60 MW;
- per gli impianti collegati alla rete di alta tensione di potenza superiore a 20 MW, e per quelli realizzati nelle aree di valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, dovranno essere previsti interventi a supporto dello sviluppo locale.

Come dimostrato nella Relazione Specialistica dello Studio Anemologico, riportata in Elaborato A.5, i requisiti tecnici minimi inerenti la velocità media annua, ore equivalenti di funzionamento e densità volumetrica di energia, sono pienamente rispettati.

In riferimento al numero degli aerogeneratori, come si può notare nelle planimetrie in Elaborato A.16, la potenza di impianto è inferiore al limite di 60 MW, e tutti gli aerogeneratori sono ubicati all'esterno e distanti dalle aree di valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale.

La proponente ha contattato le amministrazioni comunali competenti al fine di condividere un piano di sviluppo locale.

I requisiti di sicurezza da dover rispettare ai fini del procedimento dell'iter autorizzativo sono definiti al Paragrafo 1.2.1.4 dell'Appendice A del PIEAR. Tali requisiti inderogabili sono:

- Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano non inferiore ai 1000 m;
- Distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni non inferiore ai 300 m;
- Distanza minima da edifici non inferiore ai 300 m;
- Distanza minima da Autostrade e Strade Statali non inferiore ai 300 m;
- Distanza minima da Strade Provinciali non inferiore ai 200 m;
- Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni non inferiore ai 200 metri;
- Distanza minima da strade Comunali non inferiore a 200m;
- Osservare l'Ordinanza n.3274/03 smi, DM 14/01/2008 e CMI n. 617 del 02/02/2009 ai fini del rischio sismico;
- Osservare le prescrizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino competente ai fini del rischio idrogeologico;
- Distanze da non interferire con le attività dei centri di osservazione astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali;
- Studio della gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale.

In Elaborato A.16.a.20 e relativi sviluppi, sono rappresentate tutte le fasce di rispetto in riferimento al limite dell'ambito urbano, alle strade, alle abitazioni ed agli edifici.

In particolare:


- l'area interessata dal progetto, ricadente in Zona "E" come si evince dai Certificati di Destinazione Urbanistica allegati in Elaborato A.19, è situata ad una distanza maggiore di 1.000 metri rispetto il limite dell'ambito urbano.
- La strada provinciale o statale più vicina all'area di impianto è la Strada Statale n. 7 "Via Appia", e l'aerogeneratore più prossimo ad essa si trova ad una distanza superiore ai 1.000 m.
- La strada comunale più vicina all'area di impianto è la "Contrada Pistello", e l'aerogeneratore più prossimo ad essa si trova ad una distanza superiore ai 500 m

Nel Disciplinare Attuativo del PIEAR, le Abitazioni sono definite al comma 2 dell'Articolo 3 comma, come: *"i fabbricati o porzioni di fabbricati che, alla data di entrata in vigore della LR*

01/2010 e smi, risultino registrati al Catasto Fabbricati alle categorie da A/1 ad A/10 o al Catasto Terreni quali fabbricati rurali adibiti ad abitazione e dunque provvisti dei requisiti di cui all'art.9 comma 3 della Legge 133/94; in ogni caso tali unità immobiliari devono risultare anagraficamente sede di residenza e conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della LR 1/2010 e smi.

Nella tabella seguente sono riassunti i ricettori considerati (ove ogni ricettore rappresenta un singolo oppure un gruppo di fabbricati).

ID RECETTORI	WGS 84 33T Est [m]	WGS 84 33T Nord [m]	Quota [m]
RC01	535922	4516597	1104
RC02	536604	4517350	1015
RC03	536596	4517796	967
RC04	538203	4517156	1092
RC05	538408	4516709	1045
RC06	538315	4516423	1030
RC07	538785	4516490	984
RC08	541162	4516743	1213



La Proponente ha definito le fasce di rispetto seguendo le Direttive imposte dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Regione Basilicata e del relativo Disciplinare.

Il layout dell'impianto è stato definito, dopo un'attenta analisi del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia e dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele.

Dalla carta del rischio Idrogeologico, acquisita dall'Autorità di Bacino della Basilicata, con indicata la localizzazione degli interventi da progetto, si può notare che alcune opere si trovano in aree soggette a rischio idrogeologico, in particolare gli aerogeneratori CTG03, CTG04, CTG05, CTG06 che ricadono in areali a pericolosità potenziale P_utr5, mentre limitate porzioni cavidotto, lambiscono o attraversano marginalmente aree perimetrate relativamente alla pericolosità da frane.

Ai fini della tutela della sicurezza degli edifici adibiti a residenza stabile o anche solo potenziale, presenti nel territorio, ma anche a tutela degli stessi impianti, è stato redatto, ai sensi del DM 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili" apposito studio per valutare la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, ove è stata verificata la distanza minima di ogni aerogeneratore da ogni potenziale ricettore. Per un'analisi più approfondita si rimanda alla Relazione Specialistica sull'Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti in Elaborato A.7.

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale della Basilicata, al Paragrafo 1.2.1.5 Requisiti Anemologici, detta i requisiti minimi che le rilevazioni anemologiche devono rispettare. Dalle misurazioni anemometriche svolte sul sito, di cui all'Elaborato A.5, si evince la fattibilità e la conformità del progetto ai sensi della LR 01/2010 smi.

1.1.1. Valorizzazione dell'energia eolica nella Regione Basilicata

Il PIEAR fissa precisi obiettivi di sviluppo delle diverse fonti rinnovabili sul proprio territorio. Gli obiettivi di sviluppo, diversificati per fonte rinnovabile, previsti dal Piano Regionale al 2020 sono riportati nella tabella seguente:

Fonte energetica	Ripartiz. (%)	Energia Prodotta (GWh/anno)	Rendimento Elettrico (%)	Ore equivalenti di funzionamento (h)	Potenza Installabile (MWe)
Eolico	60	1374	70	2000	981
Solare fotovoltaico e termodinamico	20	458	85	1500	359
Biomasse	15	343	85	8000	50
Idroelettrico	5	114	80	3000	48
TOTALE	100	2289			1438

Potenza elettrica installabile in funzione delle diverse tipologie di fonte energetica - Fonte: PIEAR Basilicata,

La consapevolezza di disporre sul territorio regionale di un potenziale eolico significativo non ancora utilizzato spiega il crescente orientamento della Regione Basilicata verso lo sfruttamento di tale potenziale energetico disponibile per ridurre la dipendenza energetica regionale e diversificare le proprie fonti di approvvigionamento.

Dall'analisi del PIEAR della Regione Basilicata non si evidenziano vincoli alla realizzazione degli interventi proposti ma, al contrario, emerge una completa coerenza dell'impianto proposto con gli obiettivi ambientali ed energetici regionali.

1.2. Analisi del Piano Paesistico Regionale di Area Vasta della Regione Basilicata

Lo strumento attraverso il quale la regione Basilicata esercita il suo potere in ambito di programmazione territoriale sono i "Piani territoriali paesistici di area vasta", che rappresentano il mezzo di coordinamento tra le realtà locali (ed in particolare i piani regolatori comunali), e lo strumento per la tutela e la valorizzazione di sistemi di risorse, di qualità, di equità sociale e di efficienza economica. Tutti i beni che esprimono valori storici, scientifici, agronomici, vegetazionali, geologici e morfologici, visuali ed estetici rientrano nell'ambito della pianificazione paesistica.

Nella tabella seguente sono illustrati i Piani Paesistici ad oggi presenti nella Regione Basilicata.

Tipo di strumento	Ambito territoriale	Norme di adozione
PTC	Pollino	LR 3/86
PTP	Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano	LR 3/90
PTP	Bosco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane	LR 3/90
PTP	Laghi di Monticchio	LR 3/90

PTP	Metapontino	LR 3/90
PTP	Massiccio del Sirino	LR 3/90
PTP	Maratea-Trecchina-Rivello	LR 13/92

L'area di intervento non rientra in nessuno degli ambiti territoriali sopra elencati pertanto il progetto in oggetto non ricade sotto la disciplina paesistica dettata a livello regionale dai Piani Paesistici.

1.3. Zone Sismiche Regione Basilicata

In base alla Riclassificazione sismica della Basilicata di cui all'Ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (GU 105 dell'08/05/2003) il territorio regionale viene suddiviso in zone sismiche in base al grado di sismicità.


Con D.G.R. n. 2000 del 04/11/2003, Pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata del 27/11/2003, la Regione Basilicata riprende tale classificazione e conferma la classificazione del Comune di Castelgrande, Muro Lucano e San Fele. Di seguito si riporta uno stralcio dell'Allegato 1 riportante la riclassificazione sismica dei comuni della regione Basilicata.

Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 1984)	Zona ai sensi della presente deliberazione
17076019	Carbone	2	2
17076020	San Paolo Albanese	2	2
→ 17076021	Castelgrande	2	1
17076022	Castelluccio Inferiore	2	2
17076052	Montemurro	2	1
→ 17076053	Muro Lucano	2	1
17076054	Nemoli	2	2
17076055	Noepoli	2	2
17076056	Oppido Lucano	2	2
17076057	Palazzo San Gervasio	2	2
17076073	San Chirico Nuovo	2	2
17076074	San Chirico Raparo	2	2
17076075	San Costantino Albanese	2	2
→ 17076076	San Fele	2	1
17076077	San Martino d'Agri	2	1
17076078	San Severino Lucano	2	2

Stralcio ALLEGATO 1 - Riclassificazione sismica dei comuni della regione Basilicata - D.G.R. n. 2000 del 04/11/2003

Per le costruzioni in zone dichiarate sismiche si fa riferimento alla Legge 64/74, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e al DM 14 gennaio 2008, "Norme tecniche per le costruzioni".

I complessi resistenti saranno realizzati secondo le specifiche "Norme Tecniche di Costruzione in zone Sismiche", ai sensi dell'articolo 1 della Legge 64/74 e del DM 14 gennaio 2008.



Classificazione Sismica al 2010, Ordinanza PCM 20 Marzo 2003 n. 3274
Recepimento Regione Basilicata DCR 19/11/2003 n. 731

1.4. Vincolo idrogeologico – RD 3267/1923

In Elaborato A.16.a.20 sono indicate le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RD n. 3267 del 30/12/1923, tra le quali ricade anche l'area di intervento.

In base all'articolo 12 del Regio Decreto Legislativo n. 3267 del 30/12/1923 è possibile fare richiesta parziale o totale di svincolo idrogeologico seguendo le procedure illustrate negli articoli 4, 5 e 6. Ovvero, è possibile realizzare le opere da progetto, anche se queste si trovano in aree soggette a vincolo idrogeologico, previa richiesta di svincolo idrogeologico all'autorità competente, Regione Basilicata.

Tipologia di domanda	Autorità competente	Riferimento normativo
Domanda di svincolo idrogeologico	Regione Basilicata	RD 3267/1923

Art. 12.

I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo. Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda al Comitato forestale (1). Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6. I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale. Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati. (1) Ora, Regioni.

Art. 4.

I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente. Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale (1), al Comitato costituito a norma dell'art. 181 (2). Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopralluogo. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. (1) La relazione è di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in base agli artt. 3 e 4 d.lg. 12 marzo 1948, n. 804. (2) Ora, Regioni.

Art. 5.

Esaurito l'esame dei ricorsi, il Comitato forestale (1) darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse. Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta. (1) Ora, Regioni.

Art. 6.

Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.

Stralcio degli articoli 12, 4, 5 e 6 del Regio Decreto Legislativo del 30/12/1923, n. 3267

La proponente richiede nell'ambito della presente procedura unica all'Autorità competente lo svincolo, in conformità all'articolo 12 del RD 3267/1923, delle aree interessate dagli interventi da progetto.

1.5. Analisi del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Dall'esame degli elaborati delle Carte di Pericolosità del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, nella cui competenza ricadono gli aerogeneratori CTG01, CTG02, SF01, SF02, SF03 ML01, ML02 e ML03 e delle Carte di Pericolosità del PSAI dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele nel cui territorio di competenza ricadono gli aerogeneratori CTG03, CTG04, CTG05, CTG06, si evince che nessun sito di imposta degli impianti eolici ricade in aree perimetrate a pericolosità o a rischio idrogeologico a men degli aerogeneratori CTG03, CTG04, CTG05, CTG06 che ricadono in areali a pericolosità potenziale P_utr5, mentre limitate porzioni di cavidotto, lambiscono o attraversano marginalmente aree perimetrate relativamente alla pericolosità da frane. (fig. 2 e rif. elab. di progetto A.16.a.4).

Dall'analisi condotta sulla Carta di Pericolosità del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia e delle Carte di Pericolosità del PSAI dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele emerge come gli interventi da progetto siano compatibili con la vincolistica stabilita dai due diversi piani.

1.6. Analisi dei Piani di risanamento e tutela delle acque (PRTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PRTA) è stato approvato dalla Regione Basilicata in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale del 21 novembre 2008, n. 1888.

Il PRTA è lo strumento mediante il quale la Regione Basilicata persegue la tutela e il risanamento delle acque interne e costiere secondo la disciplina generale definita dal D.Lgs. 152/99.

Ai sensi dell'art 2 comma 4 delle Norme del PRTA, gli altri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subordinati devono adeguarsi al PRTA; la provincia di Potenza si è dotata del proprio Piano Strutturale Provinciale (PSP).

A seguito dell'analisi di compatibilità del progetto, svolta nel paragrafo successivo, anche in merito alle zone di tutela dei corsi d'acqua superficiale, delle acque sotterranee e delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano, si è verificata l'assenza di vincoli che impediscano la realizzazione degli interventi da progetto.

Il PRTA recepisce gli obiettivi definiti dall'Autorità interregionale di Bacino della Basilicata e definisce i limiti dei bacini idrografici. E' stato già verificato, nell'analisi condotta sul PAI, che tutti gli interventi da progetto non sono sottoposti ad alcun tipo di vincolo idrologico. Gli interventi da progetto sono totalmente compatibili con le misure adottate dal PRTA per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici; nello specifico (come esposto nel dettaglio nel capitolo C - *quadro di riferimento ambientale*) gli interventi da progetto:

- non comportano alcuna derivazione di acque superficiali;
- non comportano alcun prelievo di acque superficiali e sotterranee;
- non comportano in alcun modo inquinamento delle falde acquifere o lo scarico di prodotti inquinanti per le acque superficiali e sotterranee;
- non coinvolgono nessuna delle aree sensibili regionali designate come tali dall'art 18 comma 2 del DLgs 152/99;
- non coinvolgono nessun corpo idrico superficiale individuato come drenante di aree sensibili.

Di seguito si riportano i corsi d'acqua segnalati dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale più prossimi all'area di intervento e sui quali non è previsto impatto derivante dalle opere da progetto le quali quindi garantiscono l'integrità degli attuali compluvi.

Corpi Idrici	Distanza dall'aerogeneratore più vicino (m)
Ofanto	8000
Sele	8500

La non interferenza delle opere da progetto rispetto ai fiumi e corsi d'acqua tutelati dall'PRTA determina la conformità di queste rispetto alla normativa vigente. La distanza dai corsi d'acqua minori, e la tipologia di impianto, che non prevede il prelievo, lo sfruttamento e la contaminazione delle acque (superficiali, sotterranee e meteoriche), determina l'assoluta non incidenza del progetto sullo stato e sulla preservazione della rete idrografica locale e regionale. È pertanto verificata la conformità degli interventi da progetto ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523.

Negli elaborati di progetto sono specificate le opere di regimazione e di raccolta delle acque piovane derivanti dalle nuove piste e piazzali di montaggio. Tali acque saranno convogliate e restituite agli originali compluvi senza essere trattate in quanto strade e piazzole saranno realizzate esclusivamente con materiali provenienti dagli scavi del cantiere, realizzando lo strato superficiale con il materiale derivante dalla scarificazione dello scotico superficiale precedentemente asportato, e temporaneamente stoccato, nella stessa area di cantiere. Tali soluzioni progettuali, tra cui la non introduzione di materiali bituminosi o impermeabilizzanti provenienti dall'esterno e il non incremento del transito di mezzi motorizzati nell'area, una volta ultimata la fase di cantiere, risultano essere fattori discriminanti al fine della non contaminazione delle acque piovane destinate a ruscellamento superficiale o ad alimentare le riserve sotterranee.

E' pertanto verificata la compatibilità degli interventi da progetto con le norme di tutela delle acque sancite dal PRTA.

1.7. Programmazione energetica a livello Provinciale


La Provincia di Potenza non è provvista di un proprio piano energetico provinciale. La normativa di settore è ad oggi dettata dal Piano Integrato Energetico Regionale, approvato con LR 01/2010, di cui all'analisi dei paragrafi precedenti.


1.8. Analisi del Piano Strutturale Provinciale della Provincia di Potenza (PSP)


Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) della Provincia di Potenza rappresenta il principale strumento di ascolto e di indirizzo di governo a disposizione delle Province. Il Piano Strutturale si rivolge ai Comuni, agli Enti di governo del territorio e a tutti i cittadini promuovendo l'identità e la coesione sociale attraverso un sistema di obiettivi strategici condivisi.

Di seguito si riporta una descrizione delle Tavole allegate al presente elaborato che analizzano e verificano la compatibilità delle opere da progetto rispetto alle norme ed alle cartografie del PSP.

Si può notare dallo stralcio della Tavola 16 del PSP, riportato di seguito, come **non sussistano vincoli nell'area interessata dalle opere di progetto, che pertanto è compatibile con il PSP.**







1.9. Analisi del Codice della strada

Dall'analisi del Nuovo Codice della Strada a cui si riferisce la normativa dell'art 19, è stato verificato che tutti gli interventi da progetto rispettano gli articoli 16 e 17 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 16.

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati ⁽¹⁾

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. ⁽²⁾

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Vedi art. 26 reg. cod. strada.

(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.

Art.16 del Nuovo Codice della Strada

Tutte le opere ed i manufatti sono realizzati all'esterno del limite di rispetto stradale; è pertanto verificato il rispetto delle prescrizioni dell'Articolo 16 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 17.

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati ⁽¹⁾

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. ⁽²⁾

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Vedi art. 27 reg. cod. strada.

(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.

Art.17 del Nuovo Codice della Strada

Tutte le opere ed i manufatti sono realizzati all'esterno delle fasce di rispetto nelle curve; è pertanto verificato il rispetto delle prescrizioni dell'Articolo 17 del Nuovo Codice della Strada.

1.10. Analisi del Piano Regolatore Comunale (P.R.G.)

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Castelgrande è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25/07/2008. Come si evince dal certificato urbanistico allegato all'interno di questo comune l'Impianto ricade esclusivamente su terreni classificati in Zona "E" Agricola.

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Muro Lucano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 389 del 15/04/1985. Come si evince dal certificato urbanistico allegato, all'interno di questo comune l'Impianto ricade esclusivamente su terreni classificati in Zona "E" Agricola.

Analogamente, lo strumento edilizio del Comune di San Fele classifica le aree del proprio comune interessate dall'Impianto come in Zona "E" Agricola.

Infine il Comune di Rapone, dotato di un Regolamento Urbanistico approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 143 del 28/12/1984. In base a detto strumento urbanistico, le aree ove ricade l'impianto sono classificate come Zona "E" Agricola.

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di San Fele, si evince come sulle aree interessate dalle torri eoliche ricade il seguente vincolo, compatibile con la

realizzazione dell'impianto, ed in particolare il vincolo idrogeologico: per il quale si richiede lo svincolo all'interno del procedimento di autorizzazione unica;

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Rapone, si evince come sulle aree interessate dal cavidotto esterno di collegamento degli aerogeneratori con l'impianto di rete per la connessione alla RTN ricade il seguente vincolo, compatibile con la realizzazione dell'impianto, ed in particolare Dlgs. 142/04 Vincolo archeologico: a seguito dell'approfondimento redatto dall'archeologo incaricato, è stato appurato come non si tratti in realtà di un vincolo esistente, ma solo di una proposta quindi non vincolante.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 12 comma 7 del DLgs. 387/2003, negli art. 7 e 8 della L 57/2001 e nell'art 14 del DLgs. 228/2001, è verificato che gli interventi da progetto consentiranno:

- sostegno al settore agricolo: la realizzazione degli impianti eolici costituirà un notevole incremento della redditività dei terreni agricoli stessi alternativamente poco sfruttati;
- valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali: gli impianti eolici consentiranno di generare energia completamente pulita per cui, seguendo l'esperienza di altri Comuni a vocazione prettamente rurale, dove le fonti rinnovabili sono già una realtà, le aziende agricole e di allevamento della zona potranno caratterizzarsi per un ciclo di produzione completamente rinnovabile e pulito in quanto alimentato da energia verde. Tale valore aggiunto si ripercuoterà anche sui prodotti agroalimentari locali che potranno fregiarsi del titolo di prodotto eco-compatibile ed ecologico in quanto generato con un ciclo produttivo completamente pulito perché alimentato da fonte energetica rinnovabile;
- tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale: nel presente elaborato è stato verificato dalla proponente che gli interventi da progetto non incidano in alcun modo sul patrimonio culturale e sul paesaggio rurale delle aree di intervento.

Ne consegue che, in base all'art 12 comma 7 del DLgs 387/2003, gli interventi da progetto sono realizzabili in conformità allo strumento urbanistico comunale.

1.11. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno D.P.C.M. del 01/03/1991

Al fine di valutare dettagliatamente l'impatto acustico connesso alla realizzazione delle opere, è stata redatta apposita relazione specialistica – Studio di fattibilità acustica - volto

a valutare le emissioni sonore percepite dai punti recettori più vicini alle aree di prevista realizzazione dell'impianto eolico; si veda l'Elaborato A.6.

Come meglio dettagliato nell'analisi condotta, esposta nell'elaborato specialistico indicato, l'impatto acustico generato dagli aerogeneratori presso tutti i punti ricettori analizzati rientra nei limiti di legge. Pertanto il progetto risulta conforme alla normativa vigente ed è verificata l'assenza di impatto acustico derivante dagli interventi da progetto.

1.12. Analisi degli strumenti di pianificazione di settore per i trasporti

E' stata verificata la realizzabilità degli interventi da progetto in relazione agli strumenti di pianificazione di settore per i trasporti.

In particolare, si sottolinea come la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie, non interferisce con infrastrutture viarie esistenti, e non ne determina limitazioni o alterazioni, né temporanee né permanenti. Non sono previste intersezioni o attraversamenti.

Durante la sola fase del trasporto dei componenti potranno verificarsi delle limitazioni al traffico per effetto del transito di convogli eccezionali.

In tale fase, ovvero, quando sarà necessario apprestare il trasporto eccezionale dei componenti, sarà richiesta la relativa autorizzazione all'ufficio competente per le infrastrutture interessate.

L'analisi condotta in merito agli strumenti di pianificazione di settore per i trasporti ha permesso di verificare la conformità degli interventi da progetto agli strumenti esistenti.

1.13. Analisi della normativa locale di zonizzazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolico

Il Decreto Ministeriale del 10 Settembre 2010, emanato di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, quello dell'Ambiente e quello dei Beni ed Attività Culturali, demanda alle Regioni il compito di avviare "un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente del paesaggio del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che

identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento in determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti".

Con DGR 879/2011 la Regione Basilicata ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con il MiBaC ed il MATTM per le definizioni congiunte del PPR in applicazione dell'art. 143 comma 2 del Dlgs n.42/2004. L'intesa è stata firmata in data 14/9/2011, avviando la collaborazione con i ministeri conclusasi con l'approvazione della DGR 903/2015, con la quale la Regione Basilicata ha individuato le aree non idonee all'installazione di impianti eolici.

Tale DGR comprende in allegato un disciplinare contenente le regole tecniche di individuazione delle aree non idonee, e due cartografie che rappresentano graficamente dette aree.

Dall'analisi di questa zonizzazione, emerge come l'area di impianto non ricade in zone non idonee. Il paragrafo 1.3 punto 2 dell'allegato alla DGR "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del DM 10 Settembre 2010" precisa che "Il potenziale archeologico di un'area, infatti, non è il più delle volte immediatamente percepibile e, conseguentemente, delimitabile entro precisi confini territoriali...." Per questo motivo è considerata l'impossibilità di delimitare in modo puntuale aree che per aspetti peculiari legati alla natura del paesaggio antico e alle dinamiche del popolamento, i poligoni non rappresentano una delimitazione topografica con valore esclusivo, ma intendono svolgere la funzione, prevista dal citato allegato 3 del DM 10/09/2010 di "offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione dei progetti, [...] non configurandosi come divieto preliminare".

Riepilogando quindi l'installazione di aerogeneratori in queste aree è possibile previa verifica del rischio archeologico. A tal proposito quindi la proponente ha commissionato uno studio archeologico, al quale si rimanda per ulteriori dettagli, che ha accertato la compatibilità dal punto di vista archeologico degli interventi con il sito di installazione.

L'impianto ricade in prossimità di un osservatorio astronomico. Nell'elaborare il progetto si sono considerati i vincoli ad esso associati, definiti dalla Fondazione Osservatorio Astrofisico di Castelgrande attraverso la pubblicazione delle "Nuove prescrizioni per le installazioni eoliche in prossimità della stazione astronomica di Toppo di Castelgrande" del 25/03/2011, che prevedono quanto segue:

-
- L'angolo sotteso dalla linea di vista dalla quota base dell'osservatorio e la sommità delle pale degli aerogeneratori non dovrà essere superiore a:
 - un grado per installazioni comprese tra 1.5 e 2.5 km dall'osservatorio,
 - due gradi per installazioni comprese tra 2.5 e 3.5km dall'osservatorio,
 - quattro gradi per installazioni oltre i 3.5km dall'osservatorio
 - Fatte salve le limitazioni di cui al punto precedente la distanza minima tra osservatorio e aerogeneratori non potrà essere inferiore a 1.5km in linea d'aria.
 - Gli aerogeneratori installati entro un raggio di 2.5km dall'osservatorio dovranno essere provvisti di sistema di blocco rotazione pale attivabile secondo le indicazioni allegate. Le società produttrici dovranno quindi sottoscrivere un accordo secondo il quale, in particolari condizioni osservative, dovrà essere possibile, per alcune ore durante la notte, arrestare la rotazione degli aerogeneratori. In caso di sottoscrizione certa dell'accordo la distanza minima di cui al punto 2 potrà essere ridotta in funzione del tipo di installazione.

Il dettaglio della verifica delle prescrizioni per installazioni eoliche in prossimità della stazione astronomica di Toppo di Castellgrande, sono meglio riportate ed illustrate nell'elaborato "A16a22_Verifica prescrizioni da Osservatorio".

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, l'impianto ricade in un'area idonea alla realizzazione di impianti eolici di grande taglia.

1.14. Codice Urbanistico (D. Lgs 42/2004)

Il Codice Urbanistico introduce disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

In particolare, l'art.142 introduce e specifica quali aree a livello nazionale risultano meritevoli di tutela particolare:

Articolo 142- D. Lgs 42/2004

Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Stralcio dell'articolo 142, comma 1 del codice Urbani.

Dalla verifica delle aree vincolate, sopra elencate, rispetto alla localizzazione degli impianti eolici da progetto, si evince come tutte le opere da progetto ne siano esterne.

1.15. Descrizione delle zone demaniali che interessano i siti d'intervento

I siti d'intervento sono totalmente esterni a zone demaniali, come si evince dall'Elaborato A.13.

2. CONCLUSIONI

Nella seguente tabella sono riassunti in modo schematico il quadro programmatico analizzato e i risultati delle verifiche di conformità effettuate.

TABELLA RIASSUNTIVA CONCLUSIVA			
Piani analizzati	Cartografia di riferimento	Articoli di riferimento	Conclusioni
Piano Energetico Regionale (PIEAR)		Art. 3 LR 1/10 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale della Basilicata	Nessun tipo di vincolo.
Zonizzazione aree idonee eolico	Allegato 1 e 2 alla DGR 903/2015		Impianto nella fascia di rispetto dell'osservatorio di Castelgrande. Si chiede l'autorizzazione dell'ente gestore.
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	Atlante dei Rischi idraulici e idrogeologici	Art. 22 comma 2	Alcune opere (aerogeneratori e cavidotto trasformazione) ricadono in areali a pericolosità potenziale P_utr5. Si chiede l'autorizzazione all'autorità di bacino della Basilicata.
Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	Tavola 2.1 del PRTA	Norme del PRTA	Nessun tipo di vincolo
Piano Strutturale Provinciale (PSP)			Nessun tipo di vincolo
Piano Paesistico Regionale di Area Vasta della Regione Basilicata			Nessun tipo di vincolo
Regolamento Urbanistico		Art. 18 "Zone Agricole"	Opera compatibile con la zonizzazione dell'area

Vincolo Idrogeologico Dlgs 3267/1923		Art. 4, 5, 6 e 12	Alcune aree di impianto sono soggette a vincolo idrogeologico, per le quali si chiede lo svincolo
Pianificazione settore trasporti			Nessun tipo di vincolo
Tutela dei percorsi C.A.I.			Nessun tipo di vincolo
Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004)			Nessun tipo di vincolo
Aree demaniali ed usi civici			Nessun tipo di vincolo

Dall'analisi del quadro programmatico, come illustrato nella precedente tabella riassuntiva, si evidenziano i seguenti vincoli rispetto alla realizzabilità dell'impianto e delle infrastrutture necessarie al montaggio e all'esercizio:

- RD 3267/1923, Vincolo Idrogeologico;
- Piano assetto idrogeologico, vincolo su aree a pericolosità potenziale di tipo P_utr5;
- Interferenza con l'osservatorio astronomico di Castelgrande;

Tutti questi vincoli sono superabili con specifica autorizzazione da parte dell'ente competente.

Si può concludere che il progetto è compatibile con il quadro programmatico vigente.